

Il capitolato per la vendita dei prodotti legnosi in Provincia Autonoma di Trento

Introduzione sulla gestione forestale in Provincia Autonoma di Trento

I boschi trentini son gestiti secondo le prescrizioni di un apposito piano di gestione forestale aziendale di durata variabile tra i 10 ed i 20 anni, a seconda della complessità e dinamicità evolutiva del territorio e del suo soprassuolo, che indica, tra l'altro, le modalità di taglio del bosco e la quantità di legname che è possibile prelevare in ogni particella forestale. La particella forestale è l'unità territoriale di base per la gestione ed ha un'estensione di 10-20 ettari in media, questa unità prevista dai piani è individuata sia a livello cartografico che su terreno.

Per le piccole proprietà private, senza piano di gestione aziendale, valgono le prescrizioni indicate nel Regolamento sulle Disposizioni forestali. Nel decreto di approvazione delle Disposizioni forestali è inoltre presente, come allegato, una breve trattazione delle *"buone tecniche di coltivazione dei beni silvo-pastorali in provincia di Trento"* tale decreto è il D.P.P. 8-66 Leg. del 14 aprile 2011 che descrive le linee tecniche ed i criteri alla base delle pratiche selvicolturali adottate in provincia di Trento. In estrema sintesi la coltivazione dei boschi trentini si rifà ai principi della selvicoltura naturalistica, in grado di garantire in ogni momento l'equilibrio tra le diverse funzioni che la foresta può svolgere, a partire dalla sua fondamentale funzionalità bioecologica. Infatti soltanto un ecosistema forestale sano e in cui le diverse componenti possano svilupparsi in equilibrio

fra loro, può assicurare all'uomo, oltre che una regolare produzione di biomassa legnosa, anche la stabilità dei versanti e la conservazione oltre che della biodiversità vegetale ed animale, anche di un ambiente salutare e di elevato valore paesaggistico.

Il regolamento fissa i tempi, i modi, e le prescrizioni di carattere generale per lo svolgimento dell'attività selvicolturale. In particolare definisce le soglie quantitative al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione al taglio. Per le fustaie questa soglia è espressa in termini di volume tagliato: si può tagliare fino a 30 metri cubi di legname senza necessità di espressa autorizzazione; per i cedui la soglia è invece in termini di superficie del taglio e corrisponde a 3.000 metri quadrati. Queste due autorizzazioni concesse ex legge presuppongono comunque che i tagli effettuati non arrechino danno al soprassuolo rimasto e che vengano condotte secondo le norme ed i dettami stabiliti con il Regolamento.

Per quantitativi superiori a tali soglie, nel caso di boschi gestiti con un piano, sarà necessaria una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che viene accompagnata come allegato parte integrante e sostanziale da un progetto di taglio redatto da un tecnico forestale abilitato; in assenza di un piano di gestione bisognerà richiedere un'autorizzazione vera e propria alla competente autorità Forestale che si esprimerà dopo aver visionato il progetto di taglio e fatte le dovute considerazioni sull'intero territorio boscato nel quale il progetto di taglio viene calato. In entrambi i casi si deve

procedere alla contrassegnatura delle piante da abbattere e deve essere redatto un progetto di taglio a firma di un professionista agronomo o forestale. Le richieste di assistenza tecnica sono gestite ed evase dal personale della struttura provinciale competente in materia di foreste ed evase dagli uffici distrettuali forestali.

I due nuovi schemi di capitolato: quello generale e quello particolare.

L'articolo 58 della legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007, concernente il "*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*" ha assegnato al Servizio Foreste e fauna il compito di elaborare specifici modelli di capitolato per i contratti di affidamento delle utilizzazioni forestali o di vendita in piedi di prodotti legnosi in cui è parte la Provincia.

Questi vengono poi resi disponibili anche alle altre Amministrazioni pubbliche locali, proprietarie di boschi, che intendano avvalersene. Lo stesso articolo dispone in ogni caso l'obbligo di adozione da parte di queste ultime di un capitolato generale e di uno particolare per le utilizzazioni forestali e la vendita del legname. Lo stesso articolo dispone in ogni caso l'obbligo di adozione da parte di queste ultime di un capitolato generale e di uno particolare per le utilizzazioni forestali e la vendita del legname. L'articolo 58 definisce contenuti e requisiti essenziali che questi devono avere. Al comma 4 il legislatore definisce a grandi linee i punti cardine che devono essere rispettati per i contenuti minimi dei capitolati o dei contratti di vendita del legname. La struttura provinciale competente in materia di foreste ha approvato quindi i capitolati d'oneri tipo, concernenti i contratti di affidamento delle utilizzazioni forestali o vendita dei prodotti legnosi previsti dal comma 2, i cui contenuti minimi sono: a) modalità di misurazione e classificazione dei prodotti legnosi; b) unità di misura di riferimento per la fissazione del prezzo di contratto; c) modalità di vendita; d) in caso di vendita a strada, precisazione del luogo di consegna dei prodotti legnosi oggetto di vendita; e) modalità di consegna, rilievo di eventuali danni e collaudo finale e competenze e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti; f) modalità di gestione dei residui legnosi delle utilizzazioni forestali; g) obbligo, per almeno una delle parti, di

comunicare la quantità dei prodotti legnosi misurati alla struttura provinciale competente in materia di foreste; h) obblighi e responsabilità generali dell'acquirente o dell'appaltatore nei confronti dell'ente proprietario.

Vista la previsione normativa e la necessità di aggiornare e migliorare i capitolati datati e comunemente in uso, con determina dirigenziale n. 127 d.d. 28/3/2014 sono stati quindi approvati due nuovi modelli contrattuali.

I nuovi capitolati ed i soggetti che possono eseguire utilizzazioni forestali in P.A.T.

Rispetto ai precedenti, datati metà anni '80 e successivamente rimodulati a fine anni '90 senza peraltro modificarne l'ossatura giuridica principale, sono stati rivisti e aggiornati molti degli aspetti procedurali, la normativa di riferimento e la nomenclatura tecnica. Tale aggiornamento è conseguente e funzionale anche all'attivazione dell'elenco delle imprese forestali. L'art. 61 della L.p. n. 11/2007 prevede infatti che le utilizzazioni uso commercio su proprietà di enti pubblici possano essere eseguite solo dalle imprese iscritte in un apposito elenco istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. L'elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio delle attività selvicolturali comma 1 dell'art. 61 è stato creato in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), che riporta: "*la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali che eseguono lavori o forniscono servizi di gestione forestale, articolato per categorie o sezioni distinte in base alla diversa natura giuridica delle imprese*". Alla tenuta dell'elenco provvede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 della Legge provinciale n. 20 del 2005. L'articolo 61 è di fondamentale importanza anche rispetto al concetto ripreso dal comma 2 per quanto riguarda la conduzione delle attività di utilizzazione forestali riconducibili al nuovo capitolato. Il comma 2 prevede infatti che gli enti pubblici proprietari di bosco e le loro associazioni affidano l'esecuzione delle attività sel-

vicolture e di utilizzazione forestale, nonché i servizi in ambito forestale ad imprese iscritte nell'elenco provinciale previsto dal comma 1. Per l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza, per ogni squadra di lavoro, di un operatore dotato del patentino previsto dall'articolo 102 oppure di altro titolo abilitativo riconosciuto equipollente al patentino forestale dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, sulla base di criteri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 102. nel capitolato quindi le previsioni dell'articolo 61 sono ribadite e calate nella sfera contrattuale, tipica del rapporto tra ente venditore ed acquirente e lo schema di capitolato fa da garanzia che tale impostazione venga perseguita per ogni utilizzazione o servizio in ambito forestale (art. 1 comma 1 del capitolato oneri Generale).

L'adozione dei nuovi capitolati da parte delle amministrazioni proprietarie di boschi

La diffusione della novità introdotta dall'articolo 58 della LP 11 del 2007 e della conseguente determinazione dirigenziale, è avvenuta per tramite degli uffici distrettuali forestali che nell'occasione delle riunioni annuali previste dall'art. 101 della stessa Legge Provinciale, hanno dato informazioni ai rappresentanti delle istituzioni locali. Peraltro, la stessa amministrazione provinciale, per tramite di una circolare dell'assessorato con competenze in materia di foreste, aveva dato pubblicità alla intervenuta novella. Di fatto, lo stato dell'arte vede ancora una certa reticenza da parte dei proprietari forestali nell'adottare i nuovi schemi di capitolato anche se, con l'avvento di Vaia e successivamente dell'emergenza bostrico, l'esigenza di immettere nel mercato grandi quantitativi di legname e tutelare sia la proprietà che l'amministrazione venditrice, molti enti locali hanno aggiornato i loro capitolati rendendo quindi disponibili per la filiera foresta legno, procedure operative e sistemi più moderni ed efficienti per la misurazione e per la gestione di tutte le fasi gestive dei lotti. La disciplina prevista dagli schemi di capitolato, tiene luogo anche della normativa provinciale sui contrat-

ti e sui beni provinciali (L.P. 23 del 19 luglio 1990 e ss.mm) allorquando si fa riferimento alla materia dei sub appalti questo per tutelare l'amministrazione contraente ed il patrimonio forestale/infrastrutturale della stessa, anche questo raccordo con la normativa provinciale di settore dovrebbe incentivare nella applicazione ed adozione dei nuovi capitolati a favore di migliori e giuridicamente valide garanzie a difesa della parte venditrice.

Due principali sistemi di vendita: legname allestito o legname in piedi

Il legislatore provinciale con il nuovo capitolato ha tenuto una linea di continuità con le precedenti versioni, definendo due principali sistemi di vendita del materiale legnoso. Il primo sistema è quello della vendita a strada. In questo caso, l'Ente venditore assume in prima battuta il ruolo di committente, quindi con tutte le ripercussioni collegate alla materia legata alla sicurezza dei cantieri e degli operatori D.Lgs 81/2008 e ss.mm. Con questo metodo, soprattutto se integrato da una pre-vendita del legname allestito in modo da avere la garanzia, prima di affidare esternamente le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, che le cataste saranno vendute e non subiranno i deterioramenti biotici tipici dei materiali vegetali, il venditore massimizza la resa dei tronchi prelevati dalla foresta, facendoli allestire e sezionare con le minor perdite possibili e con gli assortimenti stabiliti a priori dal potenziale acquirente. È chiaro che per l'apparato tecnico di un ente pubblico questa strada implica più complessità e maggior carico di lavoro e di procedimenti amministrativi, di contro l'ente in questo modo riesce a realizzare un maggior margine di guadagno dalla vendita di legname e fidelizza una filiera foresta legna sul territorio le cui esternalità sono sicuramente positive anche se difficilmente monetizzabili con i tradizionali canoni dell'estimo aziendale. Con il secondo sistema di vendita, l'ente pubblico proprietario del bosco mette sul mercato il legname in piedi, ne bosco, come sta e giace, riservandosi all'atto della misurazione finale il controllo e valorizzazione di quanto effettivamente prelevato da una impresa forestale.

Questo sistema si è dimostrato per anni il più efficace e funzionale soprattutto per quanto concerne la semplificazione delle procedure amministrative internamente ad un Ente, di fatto il proprietario vede sminuito il controllo sulle fasi di allestimento ed esbosco e ridotto il potenziale margine di guadagno sulla vendita del materiale legnoso.

Il recepimento delle finalità dettate da normative di ordine superiore da parte del capitolato d'oneri generale

Le basi normative di riferimento per la gestione forestale sono da ricercarsi nel D.Lgs 3 aprile 2018 n.ro 34 : “ Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (“TUFF”) . L'articolo 7 di questo Decreto, disciplina le attività forestali, mente in stretto raccordo l'articolo 9 disciplina la viabilità forestale e le opere connesse alla gestione del bosco a l'art. 10 va a promuovere, in modo da coordinare sul territorio entrambi i temi sollevati dagli articoli pre citati l'associazionismo fondiario e la gestione associata. Uno dei maggiori profili di novità che anima tutto il *corpus* normativo del TUFF è il dato proprio dal concetto di gestione attiva delle foreste. Il TUFF, si va quindi a collocare in un contesto normativo complesso e mutuato nel tempo a partire dal 1923 con il RD 3267. In quasi un secolo di provvedimenti normativi, disposizioni ed atti a livello istituzionale collocati su piani e fonti diverse (Europee, nazionale e regionale, fino a provinciale se si considerano le due provincie autonome di Trento e Bolzano), il soggetto tutelato per i motivi più diversi è sempre stato il bosco. A partire quindi dalla sua definizione Giuridica, il bosco riveste importanza primaria proprio in virtù della multifunzionalità e trasversalità di interessi che in esso vengono riconosciuti dal legislatore. Ecco quindi la collocazione del TUFF in un ambito già consolidato da norme di livello nazionali quali il D.Lgs 152 del 03 aprile 2006 c.d. “Codice dell'Ambiente” e il D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio” c.d. “Codice Urbani”. Questa polivalenza del bosco stabilita *in primis* nel 1932 con l'istituzione del Vincolo Idrogeologico è andata via via arricchendosi di concetti

e declinazioni toccando temi che spaziano da quello ambientale a quello del paesaggio (tutelato a livello di Costituzione con l'art. 09), per giungere a quelli legati alla difesa delle infrastrutture poste a valle del bosco, a quelli collegati alla difesa della biodiversità e degli habitat, fino per ultimo ma non meno importanti, quelli collegati alla necessità connessa alle attività antropiche di avere una materia prima rinnovabile, sostenibile e di fondamentale importanza per moltissimi settori produttivi. In questo contesto, il nuovo schema di capitolato, nella sua funzione di stabilire regole ben precise che disciplinano l'attività contrattuale di vendita di prodotti legnosi in foresta, va direttamente a tutelare degli interessi ben più ampi di quelli collegati alla tutela degli interessi contrattuali e patrimoniali di un Ente. Con le norme ed i vincoli imposti chiaramente dal capitolato d'oneri generale e puntualizzati in quello particolare, si fa in modo che le imprese forestali (ex art.2135 codice civile), anch'esse citate nel D.Lgs 34 del 2018, siano poste nelle condizioni di effettuare il lavoro di gestione forestale e attività selvicolturale completandole anche con la fornitura di servizi in ambito forestale, rispettando però i paletti ed i limiti imposti dalle corrette pratiche selvicolturali fondate sulla sostenibilità e naturalità, quali elemento fondamentale per lo sviluppo socio – economico e per la salvaguardia del territorio e del paesaggio, beni comuni riconosciuti dalla Repubblica Italiana che devono essere gestiti e preservati anche in funzione delle future generazioni in un'ottica di solidarietà e rispetto intergenerazionale.

La consegna

È importante capire, parlando di capitolato che uno dei momenti più importanti è quello della consegna del bosco appartenente ad un Ente pubblico, ad un soggetto privato che per un tempo ben definito ne avrà la piena disponibilità finalizzata a condurre le operazioni di gestione selvicolturale atte al prelievo della massa legnosa autorizzata al taglio. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compravendita o altro atto con forza di contratto, l'acquirente, dovrà chiedere all'Ente propieta-



Foto 1 – Situazioni orografiche ed ambientali particolari in cui la consegna può fissare regole per la tutela del territorio. – Foto C.F. S. Montibeller.

rio la consegna del bosco e delle piante oggetto della compra vendita. (art. 16 c.1). Il capitolato, all'articolo 16 comma 2 definisce i soggetti atti alle operazioni della consegna e stabilisce che la consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'assistenza del responsabile della custodia forestale della proprietà al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco (*soggetti titolati a firmare la consegna*). La consegna può essere condotta in due modalità differenti: in via fiduciaria oppure sul posto, è chiaro per prendere coscienza delle problematiche che un ambiente di lavoro difficile e in continuazione mutevole com'è quello forestale, la consegna assume un ruolo più importante e ricco di significato se effettuata sul posto e non in via fiduciaria o "da remoto".

Le operazioni di assistenza e controllo nell'esecuzione dei lavori

Con l'articolo 19 comma 1, vengono stabilite le forme di garanzia a favore del bene pubblico rappresentato dal bosco, il capitolato infatti riporta che l'Ente venditore, tramite il responsabile della custodia forestale della proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-culturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti dalle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date

in forma scritta. Resta fermo il concetto per cui il personale di sorveglianza non può modificare o ingerirsi nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale, con particolare riferimento agli aspetti relativi la sicurezza, questo vale più che altro quando si tratta di cantieri complessi ad alta meccanizzazione e che implicano percorsi formativi particolari degli operatori, ne sono ad esempio il montaggio di linee di gru a cavo con la scelta delle piante che fungeranno da ritti o ancoraggi, altri esempi sono dati dalla meccanizzazione avanzata connessa a macchine operatrici quali *harvester* o *forwarder* che riescono a superare pendenze e difficoltà orografiche rilevanti per altri mezzi da cantiere. L'ingerenza del personale forestale o di custodia forestale nelle scelte operative del responsabile dell'utilizzazione, qualora questa vada a cagionare contenziosi legati ad infortuni sul lavoro, potrebbe configurare responsabilità dirette qualificabili nel profilo del "preposto di fatto".

Le operazioni di misurazione e/o classificazione

Il capitolato d'oneri generali all'art. 20 stabilisce, a tutela degli interessi economico e contrattuali dell'Ente, che l'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato particolare d'oneri. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità che il capitolato stabilisce e richiama:

- calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al Capitolato generale;
- calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al Capitolato generale, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;

- calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
- per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
- per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione.
- altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.

L'argomento corteccia viene anche trattato e specificato allorché il capitolato d'oneri generale parla di riduzione di volume per la presenza di corteccia e questa viene definita a livello percentuale in maniera differente secondo le essenze forestali esboscate. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

- 10% per abete e cirmolo;
- 14% per il pino nero e silvestre;
- dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
- dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie

Nell'evento Vaia dell'ottobre 2018, l'applicazione del nuovo capitolato (o di schemi di contratto analoghi), ha concesso agli Enti venditori di stabilire con chiarezza quali fossero gli "altri sistemi di misurazione", si è così vista una molteplicità di sistemi a partire dalla foto misurazione di cataste omogenee, alla cubatura sterica di camion, alla pesatura dinamica con varco di controllo e successiva conversione volumetria con coefficiente di trasformazione rilevato e ritariato ogni 15 giorni. A livello contrattuale, il sistema di misurazione individuato per un lotto deve essere definito nel capitolato d'oneri particolare. La misurazione viene fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal Capitolato particolare d'oneri, per esempio nei casi dove gli spazi di manovra sono ristretti e non consentono le distanze congrue tra uomo/macchina per garantire la sicurezza degli operatori. La misurazione viene eseguita di norma da due responsabili della custodia forestale della proprietà appositamente incaricati, i quali dovranno redigere apposito



Foto 2 – Atto della misurazione di un lotto di legname “a catasta”. – Foto C.F. S. Montibeller.

verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l’acquirente dovrà pagare entro l’epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita. Il verbale dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

- a) il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi;
- b) il numero dei tronchi ricavati dall’utilizzazione;
- c) la massa dei tronchi ricavati dall’utilizzazione;
- d) l’eventuale classificazione qualitativa.
- e) il tarizzo applicato per la corteccia.
- f) altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).

Gestione del tarizzo per i tronchi con guasti rilevanti e casi particolari

Riferendoci alla misurazione concretamente, si rileva la presenza all’imposto o nel piazzale adibito alle operazioni di misurazione di topi i cui guasti sono rilevanti e non consentono alcuna valorizzazione del prodotto legnoso nella filiera foresta legno, (eventualmente tali tronchi potranno essere destinati alla filiera legno energia oppure ad assolvere in maniera residuale il diritto d’uso civico legnativo insieme agli altri resti di utilizzazione). Tuttavia per garantire la massima trasparenza delle operazioni di misurazioni il capitolato d’oneri generale stabilisce che Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco, e prosegue affermando che eventuali sconti di volume (*tarizzi*) concessi in sede di misurazione di fronte ad evidenti e gravi difetti



Foto 3 – Particolare danno rilevante presente in un toppo di larice con inclusione metallica dovuta agli eventi bellici della I Guerra Mondiale. Larice di età al taglio circa 150 anni, prelevato nel bosco “Rocolo del Compo” Q. 1650 m.sl.m. nell’anno 2014 – comune di Ronchi Valsugana (TN). L’inclusione era data da un proiettile di mortaio da 80 mm ancora carico. Dopo vari tentativi di disinnescamento volti a salvare il particolarissimo reperto, non si è riusciti a dichiarare il reperto bellico come inerte e si è dovuti procedere al disinnescamento tramite brillamento dell’ordigno. Il tronco è stato considerato come “perdita di lavorazione”. Foto C.F. S. Montibeller.

dei singoli tronchi dovranno essere giustificati in modo esauriente e tecnicamente adeguato nel verbale di misurazione. Tale pratica dovrà comunque costituire eccezione alla buona norma che prevede la classificazione qualitativa dei singoli tronchi o della catasta.

I residui delle utilizzazioni forestali

Per quanto riguarda i residui di utilizzazione, il capitolato entra in merito anche di questa frazione di dendromassa epigea, ai giorni nostri molto importante per la filiera legno-energia sia essa destinata all’assolvimento del diritto d’uso civico legnatico o venga valorizzata come cippato nelle centrali di teleriscaldamento. I residui

di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d’oneri particolare devono essere specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall’articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all’esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell’utilizzazione. Anche in questo caso il capitolato stabilisce regole ben chiare per evitare che sul territorio si verifichino depositi incontrollati di residui, potenziali inneschi di fitopatologie e di incendi boschivi.



Foto 4 – Particolare delle operazioni di cippatura dei residui di utilizzazioni per liberare lo spazio del pascolo in un campivolo di una malga monticata. Foto C.F. S. Montibeller.

Il collaudo finale e la riconsegna del bosco all'ente proprietario

L'operazione finale stabilita dal capitolato è quella che garantisce la tutela della proprietà dell'ente sia essa definita propriamente nel bosco oppure nelle infrastrutture forestali a servizio della foresta (strade, ponti, sistemi anti incendio, staccionate di confinamento del pascolo, muri di sostegno, opere di bioingegneria volte a preservare i versanti, corsi d'acqua regimati ecc..) Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale infatti, il capitolato stabilisce che vengano eseguiti dal personale di sorveglianza, i rilievi di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegati al verbale di collaudo del lotto e possono essere utilizzate per le opera-

zioni di collaudo definitivo. Il collaudo è una operazione che trova una sua ben chiara collocazione temporale infatti, ultimati, entro i termini stabiliti il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore. La figura del collaudatore vien delineata chiaramente dal capitolato stabilendo che il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare. Il collaudo avviene alla presenza del responsabile della custodia forestale della proprietà e, a garanzia di tutte le parti in causa, non può essere effettuato se il terreno è coperto da neve. I danni al patrimonio forestale sono stati elencati, fornendo un panorama delle situazioni più frequentemente riscontrabili sul terreno:

1. Piante scortecciate o danneggiate (evitabili);
2. Piante sradicate;
3. Piante assegnate e non tagliate;
4. Piante tagliate troppo alte;
5. Piante tagliate senza martello;
6. Ceppaie danneggiate non ricepate;
7. Piante non allestite (DPP 8-66 Leg); *(Nel nuovo capitolato: art. 25 c. 4 si fa riferimento alla tabella prevista dal DPP 8-66 Leg. Del 14 aprile 2011. Risarcimento previsto da art. 20 c. 1 del nuovo capitolato oneri generale corrispondente all'equivalente valore della massa legnosa calcolato sulle tabelle del DPP 8-66 Leg. Del 14 aprile 2011);*
8. Altri tipi di danno (Legname allestito e non esboscato, abbandonato in bosco o lungo la linea di esbosco); *(Nel nuovo, art. 20 comma 1 si fa riferimento a topi abbandonati. La stima fatta dal funzionario incaricato, collaudatore (art. 26 c.5) sarà redatta calcolando il volume dei topi considerandoli sani e privi di difetti, attribuendo il valore di vendita del lotto stabilito nel contratto);*

9. Novellame distrutto sotto i 10 cm.

Per ognuna di queste è prevista una collegata penalità espressa in Euro che il collaudatore dovrà applicare per definire il danno al patrimonio forestale

Le penali per danni al patrimonio infrastrutturale a grandi linee definite dal capitolato sono così riassunte: danni strade, a sistemi di canalizzazione, ad opere di bioingegneria, a sistemi di acquedotti e reti di servizi ecc. Questi danni vengono calcolati secondo un costo di ripristino alla precedente funzionalità utilizzando le voci del prezzario provinciale per i lavori pubblici annualmente aggiornato dalla PAT, servizio Statistica. Il danno finale stabilito in maniera oggettiva ed insindacabile dal collaudatore e sarà versato sull'ex fondo forestale provinciale, ora: capitolo di bilancio provincia-



Foto 5 – Atto del collaudo di un lotto di legname. – Foto C.F. S. Montibeller.

le dedicato “Gestione Migliorie Boschive” nella sezione dell’ente venditore a beneficio dei lavori di ripristino delle infrastrutture o miglioramento del patrimonio boschivo dopo le fasi dell’utilizzazione come stabilito dalla D.G.P. 1380 del 2018.

Discussione e Conclusioni

Con questi due schemi, l’Amministrazione precedente ha perseguito una significativa semplificazione dei testi, rendendoli più chiari, anche tramite la ridefinizione delle competenze e dei ruoli del personale coinvolto. A tal fine, i testi sono stati elaborati e condivisi dal Servizio Foreste e fauna e dal Consorzio dei Comuni trentini, che ha messo a disposizione

la collaborazione di un Segretario Comunale e di due Custodi forestali, nonché dall'Associazione Artigiani, in rappresentanza delle imprese di utilizzazione forestale.

Tra le più significative modifiche vi è l'aggiornamento delle metodologie di misurazione e classificazione dei prodotti legnosi sul modello più comunemente impiegato in Europa e l'obbligo di redigere, per ogni lotto, un capitolato d'oneri particolare.

Vista la sempre più diffusa pratica dell'allestimento a strada di piante intere, la disciplina è infine integrata, rispetto ai modelli utilizzati nel passato, da previsioni relative alle modalità di gestione dei residui di utilizzazione, nel rispetto della normativa di riferimento (D.P.P. n. 8-66/Leg. del 14 aprile 2011 "Regolamento concernente le disposizioni forestali di attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. n. 11 del 23 maggio 2007").

Le importanti novità stabilite dal nuovo schema di capitolato d'oneri generale e particolare, approvato dalla P.A.T. con Determina dirigenziale numero 123 del 28 marzo 2014 hanno una ricaduta importante sia sulla sfera della garanzia contrattuale tra Ente e aggiudicatario e completa il panorama delle disposizioni della LP 23 del 19 luglio 1990 sui contratti e sui beni provinciali. Nel capitolato d'oneri generale, vengono stabilite procedure chiare e trasparenti in merito alle utilizzazioni forestali e finalizzate a garantire la tutela del bosco che deve rimanere integro una volta concluse le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco. Le figure che intervengono a vario titolo nelle operazioni specificate dal capitolato, dai custodi forestali alle qualifiche forestali afferenti al CFT e per ultimo il collaudatore, ognuno per il suo ruolo e la sua competenza assicurano garanzie di tutela di un patrimonio naturale, paesaggistico ed economico rilevante per il Paese tanto che le foreste e le sue filiere sono state inquadrate, tutelate e finanziate per il loro sviluppo sostenibile e per le multifunzioni che garantiscono al territorio ed all'uomo che in esso vive e lavora sia in norme con rilevante interesse nazionale che Europeo. Il capitolato d'oneri generali per la vendita di prodotti legnosi, completato dalla specificità di quello particolare, declinano e stabiliscono nel dettaglio operativo dettami giuridici di ordine superiore. Senza una pragmatica, costante, at-

tenta e puntuale applicazione dei disposti del capitolato (esercitata congiuntamente ai Regolamenti forestali che disciplinano le attività forestali a livello provinciale), la tutela del bosco e delle sue multifunzioni generatrici di servizi ecosistemici di rilevanza strategica in un'ottica di solidarietà e rispetto intergenerazionale, verrebbero piano piano accantonati ed impoveriti a favore di interessi economico-finanziari di breve termine. Questo diventa quindi il vero importante significato di applicare uno schema di capitolato ben preciso affidando alle figure che operano sul territorio compiti, responsabilità e doveri chiari in un panorama che va oltre quello della sola sfera contrattuale.

BIBLIOGRAFIA

- <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9> (ultima visita: 13 settembre 2022).
- <https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/preposto-di-fatto-gli-elementi-che-conducono-a-tale-qualificazione-AR-21009/>. (ultima visita: 25 settembre 2022).
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli_id/2008/04/30/008G0104/sg (ultima visita: 25 settembre 2022).
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/20/18G00060/sg> (ultima visita: 25 settembre 2022).
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/15/001G0271/sg> (ultima visita: 25 settembre 2022).
- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/carica/DettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066
- <https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Ambiente/Tutela-del-territorio-e-del-paesaggio/Aree-protette-parchi-e-riserve-naturali>. (ultima visita: 10 settembre 2022).
- <https://forestefauna.provincia.tn.it/Foreste/Attivita-forestali/Gestione-ed-utilizzazione-delle-foreste> (ultima visita: 10 settembre 2022).
- <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati> (ultima visita: 10 settembre 2022).
- <https://forestefauna.provincia.tn.it/Foreste/Attivita-forestali/Gestione-ed-utilizzazione-delle-foreste-page#Capitolati>. (ultima visita: 25 settembre 2022).

Stefano Montibeller

E-mail: stefano.montibeller@provincia.tn.it
 Servizio Foreste Provincia Autonoma di Trento
 Ufficio Distrettuale Forestale Trento
 Via G.B. Trener 3, 38121 Trento

PAROLE CHIAVE: *contratti, legno, filiera*

RIASSUNTO

Nella provincia Autonoma di Trento la filiera foresta legno rappresenta un importante settore sia per quanto riguarda gli occupati che per quanto riguarda il PIL. Le foreste rappresentano da secoli un punto cardine dell'economia, della tradizione, del paesaggio e della cultura delle popolazioni di montagna che vivono e mantengono il territorio su cui lavorano e traggono sostentamento in un'ottica innata basata sulla cautela nel prelievo delle risorse disponibili, sul rispetto delle funzioni che ogni angolo di territorio riesce a fornire e sulla sostenibilità delle attività esercitate a favore di una convivenza responsabile con tutte le componenti dell'ecosistema Alpino. Il capitolato d'oneri generali per la vendita di prodotti legnosi, completato dalla specificità di quello particolare, declinano e stabiliscono nel dettaglio operativo dettami giuridici di ordine superiore. Senza una pragmatica, costante, attenta e puntuale applicazione dei disposti del capitolato (esercitata congiuntamente ai Regolamenti forestali che disciplinano le attività forestali a livello provinciale), la tutela del bosco e delle sue multifunzioni generatrici di servizi ecosistemici di rilevanza strategica in un'ottica di solidarietà e rispetto intergenerazionale, verrebbero piano piano accantonati ed impoveriti a favore di interessi economico-finanziari di breve termine. Questo diventa quindi il vero importante significato di applicare uno schema di capitolato aggiornato ed attuale affidando alle figure che operano sul territorio compiti, responsabilità e doveri chiari in un panorama che va oltre quello della sola sfera contrattuale.

KEY WORDS: *contracts, wood, supply chain*

ABSTRACT

In the Autonomous Province of Trento, the forest-wood supply chain represents an important sector both in terms of employed persons and in terms of GDP. For centuries, forests have represented a cornerstone of the economy, tradition, landscape and culture of the mountain populations who live and maintain the territory on which they work and derive sustenance from an innate perspective based on the caution in withdrawing available resources, on the respect of the functions that every corner of the territory is able to provide and on the sustainability of the activities carried out in favor of a responsible coexistence with all the components of the Alpine ecosystem. The general terms and conditions for the sale of wood products, completed by the specificity of the particular one, decline and establish in the operational detail higher legal dictates. Without a pragmatic, constant, careful and punctual application of the provisions of the specifications (exercised jointly with the Forestry Regulations that govern forestry activities at the provincial level), the protection of the forest and its multifunctional generators of ecosystem services of strategic importance in terms of solidarity and inter-generational respect, would be gradually set aside and impoverished in favor of short-term economic-financial interests. This therefore becomes the real important meaning of applying an updated and current specifications scheme, entrusting the figures operating in the area with clear tasks, responsibilities and duties in a panorama that goes beyond that of the contractual sphere alone.